



# CITTÀ DI SULMONA

## Ordinanza N. 31 del 27/04/2021

PROPOSTA N.ro 110 del Settore RIPARTIZIONE 3 Ufficio SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**OGGETTO:** Ordinanza sindacale apertura attività Acconciatori ed Estetisti nei giorni di domenica e festivi dal 28 aprile al 31 luglio 2021

### IL SINDACO

**Visti:**

- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 sulla *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Il D.L. del 30 luglio 2020 n. 83 recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n. 124;
- Il D.L. del 07 ottobre 2020 n. 125 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”* convertito dalla L del 27 novembre 2020 n. 159;
- Il D.L. del 14 gennaio 2021 n. 2 recante *“ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*;
- il D.P.C.M. del 02.03.2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

**Viste** le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020,

allegate al D.P.C.M. del 2 marzo 2020, in relazione alle attività consentite dal medesimo decreto;

**Visto** il Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, con cui è stata disposta la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 al 31 luglio 2021 e disposto il ripristino della disciplina delle zone gialle;

**Considerato** che, in esecuzione alle disposizioni dei decreti di cui ai punti precedenti è stato sospeso per periodi alterni, in base ai dati relativi all'epidemia da coronavirus, l'esercizio di numerose attività commerciali, artigianali e produttive con la conseguente determinazione di un periodo di notevole difficoltà economica;

**Dato atto** che l'emergenza epidemiologica da Covid-2019 ha determinato una situazione economica critica su tutto il territorio e che i Protocolli di Sicurezza, al cui rispetto sono tenute anche le sopra richiamate attività, prevedono specifiche disposizioni in merito all'accesso dei clienti nelle attività, al fine di garantire il contenimento del contagio e le misure del distanziamento sociale;

**Rilevato**, dunque, che l'apertura delle attività è stata assoggettata al rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli e dalle linee guida nazionali e, in particolare, per gli acconciatori e gli estetisti il rispetto delle misure di distanziamento e la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale;

**Rilevato**, altresì, che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) nel proprio *“Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici”* già nel corso del 2020 suggeriva, al fine di garantire l'accessibilità ai servizi in considerazione delle misure adottate che determinano la riduzione dei trattamenti in contemporanea, di prevedere deroghe ai giorni di chiusura consentendo l'estensione degli orari di apertura delle attività;

**Ritenuto**, onde evitare definitive cessazioni di attività, di dover consentire un'attività lavorativa in un arco temporale che permetta alle attività di Acconciatori ed Estetisti di soddisfare le prevedibili numerose prenotazioni da parte dei clienti - anche in vista dell'approssimarsi delle festività del Santo Patrono del 28 Aprile e del 1° Maggio c.a. - e di garantire l'assolvimento delle prescrizioni relative agli accessi nelle singole attività e l'attuazione di tutte le procedure igienico-sanitarie;

**Ritenuto** che è opportuno agevolare le prestazioni relative alle attività di Acconciatori ed Estetisti permettendo anche l'apertura nelle giornate domenicali e festive limitatamente al periodo intercorrente tra mercoledì 28 aprile e sabato 31 luglio 2021;

**Considerato** che l'art. 30 della L.R. Abruzzo n. 59/2010 recita testualmente che *“Le attività di acconciatore e di estetista osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo deroghe stabilite dai comuni ...(omissis)”*;

**Visto** l'art. 50, commi 4 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 01.03.2013 di *“Adeguamento della normativa comunale alle disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa di cui al D.L. n. 1 del 24.01.2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.03.2012”*;

**Vista** la precedente Ordinanza Sindacale n. 22 del 19.05.2020;

## **ORDINA**

- Che dal 28 aprile al 31 luglio 2021 per le attività di Acconciatore ed Estetista è facoltativa la chiusura nei giorni di domenica e festivi senza limitazioni orarie, ad esclusione del caso in cui il Comune sia inquadrato in “zona rossa” e fatti salvi periodi di sospensione dell'efficacia del presente atto disposti con provvedimenti regionali e/o governativi/ministeriali sulla base delle norme vigenti,

fatto, altresì, salvo il rispetto della normativa nazionale sul lavoro e le prescrizioni previste nei C.C.N.L. di categoria.

## **DISPONE**

La trasmissione di copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla conoscenza dello stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.

***IL SINDACO***  
***Annamaria Casini***  
***(F.to digitalmente)***